Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 luglio 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1981, n. 349.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: " corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato ", sono aggiunte le seguenti: " nonché gli appartenenti alla polizia di Stato "; nel terzo comma, le parole: " ai militari ", sono sostituite con le seguenti: " ad essi "; nel quarto comma, le parole: " L'iscrizione dei militari ", sono sostituite con le seguenti: " La loro iscrizione " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1981, n. 350.

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — SARTI — REVIGLIO — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 9

REGOLAMENTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Pubblici dipendenti iscritti nell'albo con annotazione a margine

I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto — ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 — possono iscriversi all'albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito all'espletamento dell'incarico stesso.

Art. 2.

Pubblici dipendenti iscritti nell'albo senza annotazione a margine

I professionisti di cui all'articolo precedente, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia invece consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine la relativa dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza; tale dichiarazione è conservata nei rispettivi fascicoli personali e deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua eventuale scadenza.

In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, della dichiarazione di cui al primo comma, il consiglio dell'ordine, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'interessato a provvedere al più presto e, comunque, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'invito stesso. Trascorso inutilmente detto termine, il consiglio dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, dandone comunicazione all'interessato ed invitandolo a restituire, immediatamente, il timbro professionale.

Titolo II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 3.

Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale.

Il presidente del consiglio dell'ordine, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, può disporre che della convocazione di cui al comma precedente sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale locale una prima volta almeno dieci giorni ed una seconda volta almeno tre giorni prima della data fissata per la assemblea. In tal caso la pubblicazione tiene luogo dello avviso di cui al comma che precede.

Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente e qualora anche questo ultimo ne sia impedito o sia assente, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ovvero — in caso di pari anzianità — dal più anziano di età.

Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

L'assemblea delibera, su richiesta di almeno la metà dei presenti, a scrutinio segreto.

Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art. 4.

Assemblea per l'approvazione dei conti

L'assemblea degli iscritti per l'approvazione dei conti preventivo e consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno ed i relativi documenti debbono essere depositati presso gli ordini almeno quindici giorni prima con facoltà per gli iscritti di prenderne visione.

Art. 5.

Assemblea per la elezione del consiglio

Con raccomandata spedita a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione, il presidente comunica la data dell'assemblea degli iscritti per la elezione del consiglio dell'ordine in prima e seconda convocazione, la durata delle operazioni di voto e la data dell'eventuale votazione di ballottaggio.

La seconda convocazione è fissata a non meno di otto giorni dalla data della prima.

Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente e il segretario del consiglio uscente o chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 3, comma quarto e quinto.

Il presidente stabilisce, all'atto della convocazione, la durata delle operazioni di voto fino ad un massimo di tre giorni consecutivi.

Art. 6.

Seggio elettorale

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti due scrutatori effettivi e due supplenti.

Lo scrutatore più anziano per iscrizione nell'albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l'anzianità di età.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il seggio elettorale deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 7.

Votazione

Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale l'elettore indica i nomi dei candidati in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Le schede, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art. 8.

Chiusura della votazione

Nel giorno stabilito come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le ore fissate per la votazione, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori determina, in base alle risultanze dell'elenco degli elettori ed alle schede non utilizzate, l'esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell'assemblea.

Quando l'assemblea in prima convocazione non risulti valida, il presidente del seggio non dà inizio alle operazioni di scrutinio e, disposta la custodia, in separati plichi sigillati, delle schede utilizzate e di quelle non utilizzate, convoca l'assemblea alla data precedentemente fissata.

Nel caso in cui l'assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente del seggio ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio dell'ordine il quale — informato il Ministro di grazia e giustizia — procede alla determinazione delle date per nuove elezioni: queste dovranno aver luogo a non meno di un mese e non più di tre mesi di distanza dalle elezioni precedenti.

Art. 9.

Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Immediatamente dopo il presidente dell'ordine, assistito da due scrutatori dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono pubblicamente e senza interruzione. Completato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria dei candidati che hanno riportato voti ed accerta se il numero di coloro che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi corrisponde o supera quello dei consiglieri da eleggere.

Ove il risultato dello scrutinio lo consenta, il presidente procede alla proclamazione. Qualora il numero dei candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi non raggiunga quello dei consiglieri da eleggere, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio tra tutti i candidati che, pur senza conseguire la predetta maggioranza, hanno riportato voti.

I candidati non aventi annotazione a margine hanno la preferenza ai sensi dell'art. 19, nono comma, della legge.

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 10.

Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'art. 15 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

Art. 11.

Riunioni del consiglio dell'ordine

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 12.

Elezioni dei consigli degli ordini di nuova costituzione

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla prima formazione dell'albo, lo trasmette al Ministro di grazia e giustizia, il quale — verificata la sussistenza del numero di iscritti necessario per la costituzione del nuovo ordine — incarica lo stesso commissario di indire l'assemblea per l'elezione del consiglio.

Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, iscritto nell'albo.

Art. 13.

Fusioni di ordini

La fusione di due o più ordini di province viciniori è disposta dal Ministro di grazia e giustizia su parere del consiglio dell'Ordine nazionale, che ne indica la sede in considerazione del rispettivo numero di iscritti.

I presidenti degli ordini provinciali interessati trasmettono, entro trenta giorni dal provvedimento di fusione al consiglio dell'ordine di nuova costituzione, gli atti aggiornati ed i fascicoli personali degli iscritti, nonché gli archivi degli ordini medesimi.

Nei venti giorni successivi il presidente del consiglio dell'ordine designato convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che si svolgerà con le modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Entro sei mesi dalla sua elezione, il nuovo consiglio provvede alla pubblicazione del nuovo albo ed alla sostituzione delle tessere e dei timbri professionali degli iscritti.

Art. 14.

Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge il consiglio dell'ordine può promuovere riunioni, convegni, congressi e studi interessanti la categoria.

Titolo III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Art. 15.

Elezioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Il consiglio di ogni ordine provinciale comunica alla commissione di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge le generalità, il domicilio e i dati di iscrizione all'albo del candidato designato, nonché il numero degli iscritti all'ordine.

La commissione, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati e proclama

eletti i primi undici, secondo il numero dei voti riportati da ciascuno in base ai criteri previsti dall'art. 27, comma terzo, della legge.

I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 16.

Riunioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato ed, in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

Riunioni e convegni

Nell'ambito delle attribuzioni demandategli dalla legge, il consiglio dell'Ordine nazionale coordina le iniziative dei consigli dell'ordine previste dall'art. 14 del presente regolamento, può organizzare riunioni, convegni e congressi a livello nazionale, e può disporre la partecipazione di propri rappresentanti a riunioni internazionali interessanti la categoria.

Titolo IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 18.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta bollata, è diretta al consiglio dell'ordine, e va corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale, o sua copia autentica:

2) certificato penale generale;

3) certificato di residenza;

4) dichiarazione concernente lo stato giuridico professionale;

5) ricevuta del versamento effettuato presso la segreteria dell'ordine della tassa di iscrizione fissata dal consiglio dell'ordine.

6) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

L'aspirante che non sia cittadino italiano, in luogo del certificato di cui al precedente n. 1), deve produrre attestazione del Ministero degli affari esteri, comprovante l'esistenza del trattamento di reciprocità nello Stato di appartenenza.

Gli impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono esonerati dalla presentazione del certificato penale.

Art. 19.

Divieto di iscrizione in più albi - Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

In caso di cambiamento di residenza l'iscritto è tenuto a chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo dell'ordine provinciale competente, dandone comunicazione con lettera raccomandata al consiglio dell'ordine di appartenenza entro il termine di sessanta giorni. Alla domanda di trasferimento dell'iscrizione va allegata una dichiarazione dell'ordine di appartenenza, attestante l'assenza delle circostanze indicate all'art. 33, ultimo comma, della legge.

In caso di accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto a corrispondere la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio dell'ordine nel cui albo viene trasferito: nel nuovo albo è conservata l'anzianità risultante dall'albo di provenienza.

Il consiglio dell'ordine di provenienza è tenuto a trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell'interessato.

Art. 20.

Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione all'albo l'interessato — oltre a comprovare la cessazione della causa che ne aveva determinato la cancellazione — deve dimostrare di essere tuttora in possesso degli altri requisiti prescritti per l'iscrizione e produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 18, primo comma.

Art. 21.

Tessera di riconoscimento

Il presidente del consiglio dell'ordine, a spese dello iscritto nell'albo, gli rilascia una tessera di riconoscimento, con l'indicazione della sua situazione giuridico-professionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3.

La tessera munita di fotografia recante il timbro a secco del consiglio dell'ordine, è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed indica il numero d'ordine di iscrizione del titolare.

Nel caso di trasferimento per cambio di residenza, il presidente del consiglio dell'ordine presso il quale il professionista ha ottenuto il trasferimento rilascia all'interessato una nuova tessera di riconoscimento: il professionista è tenuto a restituire all'ordine di provenienza, nel più breve termine, la tessera precedentemente rilasciatagli.

Art. 22.

Timbro professionale

Il consiglio dell'ordine rilascia all'iscritto nell'albo che ne faccia richiesta, ed a spese del medesimo, un timbro recante la denominazione dell'ordine nonchè il cognome, il nome ed il numero d'ordine di iscrizione dell'interessato. Per il professionista iscritto all'albo con annotazione a margine, il timbro viene consegnato all'interessato secondo le modalità stabilite dall'art. 1.

Nel caso di trasferimento per cambio di residenza l'iscritto deve restituire il timbro rilasciatogli dall'ordine di provenienza e può richiederne un altro all'ordine presso cui si è trasferito.

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Art. 23.

Sospensione dall'esercizio professionale

La sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale comporta la restituzione al consiglio dell'ordine della tessera di riconoscimento e del timbro professionale per tutta la durata di esecuzione della sanzione.

Ove l'iscritto non provveda spontaneamente alla restituzione di cui al comma precedente, il consiglio dell'ordine lo invita, con lettera raccomandata, a provvedere al più presto: trascorsi inutilmente quindici giorni, il consiglio dell'ordine ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine e per conoscenza al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Art. 24.

Radiazione

La radiazione dall'albo dell'iscritto comporta la restituzione al consiglio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 23.

Art. 25.

Invito a comparire

L'invito a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:

1) le generalità dell'incolpato;

2) la menzione circostanziata degli addebiti;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, sarà proceduto in sua assenza;

4) il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memoria e documenti;

5) la data e la sottoscrizione del presidente.

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

Art. 26.

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

Il ricorso al consiglio dell'Ordine nazionale è presentato o notificato nel termine prescritto dall'art. 54 della legge al consiglio dell'ordine competente; se ricorrente è il professionista, all'originale in bollo del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

Il segretario del consiglio dell'ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo trasmette senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, se ricorrente è il professionista, ovvero al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) della indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della elezione cui si riferisce e, se del caso, della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 26, e successive modificazioni, e contiene l'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio dell'Ordine nazionale. In mancanza di tale indicazione, le comunicazioni e le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'Ordine nazionale.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'ordine per un periodo non inferiore a trenta giorni nel quale il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il consiglio dell'ordine, decorsi i termini di cui al comma precedente, trasmette, nei quindici giorni successivi, al consiglio dell'Ordine nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma e alle proprie conclusioni, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

Il consiglio dell'Ordine nazionale, ricevuti dal consiglio dell'ordine il ricorso e gli atti relativi, comunica entro otto giorni al ricorrente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del consiglio dell'ordine, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue repliche.

Art. 27.

Trattazione del ricorso

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale nomina entro trenta giorni il relatore e fissa la seduta di trattazione per una data compresa nei trenta giorni successivi.

Il presidente del consiglio dell'Ordine nazionale, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune. In tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Art. 28.

Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute del consiglio dell'Ordine nazionale, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha avuto luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art. 29.

Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'Ordine nazionale

Qualora nell'albo di un ordine non risultino iscritti dottori forestali aventi i requisiti richiesti dal quarto comma dell'art. 58 della legge, oppure risultino in numero insufficiente per la integrazione dei collegi giudicanti del tribunale e della corte d'appello, il Consiglio superiore della magistratura, o per sua delega, il presidente della corte d'appello del distretto sceglie dottori forestali tra gli iscritti negli albi di altri ordini dello stesso distretto o di altri distretti viciniori.

Titolo VII

ONORARI, INDENNITÀ E SPESE

Art. 30.

Controversie

Il consiglio dell'ordine, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali svolte dagli iscritti, ha la facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio dell'ordine per un periodo di novanta giorni, salvo quanto prescritto dal quarto comma dell'art. 26.

Le notificazioni sono eseguite, anche per mezzo del servizio postale, da un ufficiale giudiziario su richiesta della segreteria del consiglio dell'ordine.

Art. 32.

Formazione del nuovo albo

Per la formazione del nuovo albo ai sensi degli articoli 3, 30 e 31 della legge, il consiglio dell'ordine è tenuto a richiedere a ciascun iscritto dichiarazione attestante il proprio stato giuridico professionale. La richiesta viene effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in mancanza di risposta entro i sessanta giorni dalla data del ricevimento, il consiglio dell'ordine dispone d'ufficio la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dandone comunicazione con lo stesso mezzo all'interessato.

L'iscritto cancellato dall'albo potrà chiedere la reiscrizione, ai sensi dell'art. 35 della legge.

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1981.

Determinazione, per l'anno accademico 1980-81, dei contributi finanziari alle Università non statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Udita la relazione, al Consiglio dei Ministri, dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione in ordine ai programmi delle Università non statali per l'adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulle variazioni dell'organico dei docenti e dei ricercatori da inquadrare in esecuzione del citato decreto del Capo dello Stato nonché sulle condizioni finanziarie degli atenei stessi.

Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del 5 dicembre 1980;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Alle Università non statali sottoelencate, ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati — per l'anno accademico 1980-81 a sgravio dei maggiori oneri per il personale docente, dipendenti dalla applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica — i seguenti contributi:

ANNO ACCADEMICO 1980-81

Università ed istituti di istruzione universitaria

Libera Università comm. « L. Bocconi » di Milano	L.	25.000.000
Università cattolica « S. Cuore » di Milano	»	6.900.000.000
Libera Università studi di Urbino	»	5.800.000.000
Libera Università studi di L'Aquila	»	1.640.000.000
Lib. Ist. di medicina e chirurgia di L'Aquila	»	740.000.000
Lib. Univ. abruzzese degli studi di Chieti	»	700.000.000
Lib. Univ. int. studi sociali di Roma	»	535.000.000
Libera Università studi di Trento	»	1.332.000.000
Ist. univer. lingue moderne di Milano	»	375.000.000
Ist. lingue lett. straniere di Bergamo	»	300.000.000
Magistero di Catania	»	80.000.000
Magistero « S. Orsola Benincasa » di Napoli	»	102.000.000
Magistero « Maria SS. Assunta » di Roma	»	100.000.000
Totale	L.	18.629.000.000

Art. 2.

La spesa, di cui al precedente art. 1, graverà per lire 3.108 milioni sul cap. 4101 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1980 e per lire 15.521 milioni sul medesimo capitolo per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1981
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 329

(4067)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 1° settembre 1980 e 9 marzo 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 8), 12), 15), 16) e 17); 17, ultimo comma; 23, penultimo comma; 24; 39, lettere *f*), *m*), *p*), *v*) e *z*); 42, 3° comma; 43; 44, secondo comma; 45, primo comma; 46; 48, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) e secondo comma; 50, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, in conformità del testo allegato che cotituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari, preposti alle dipendenze e personale dell'ufficio ispettorato addetto alle sostituzioni dei preposti, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

12) sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e pubblica utilità;

(*Omissis*).

15) sulla vendita e sugli acquisti di beni immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a lire cinque milioni o durata superiore a nove anni;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire cinquanta milioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 per i crediti estinti, possono essere delegati ad altri organi i poteri per deliberare restrizioni, riduzioni, postergazioni o trasferimenti di ipoteche, quando l'importo del credito residuo non superi le lire cento milioni e non vengano alterate le proporzioni tra crediti e valore dei beni ipotecari a garanzia;

(*Omissis*).

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo. Inoltre il presidente può delegare, volta per volta in occasione di singoli atti ovvero permanentemente per categorie di atti, alcune delle proprie attribuzioni ad altri componenti il consiglio, a dirigenti, funzionari e impiegati della Cassa. Può infine conferire mandato al direttore generale, ai vice direttori generali e a dirigenti della Cassa — su proposta del direttore generale — per sottoscrivere precetti, dichiarazioni di crediti nei passivi fallimentari, istanze di vendita, ricorsi per intervento in procedimenti esecutivi, per quietanzare mandati di pagamento emessi dagli uffici giudiziari, per consentire alla cancellazione di ipoteche e alle surrogazioni a favore di terzi, alle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, alle restituzioni di pegni o cauzioni costituenti garanzia ausiliaria di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto ovvero non sia sorto.

Art. 23, penultimo comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e/o l'ampliamento di immobili ad uso di abitazione del dipendente stesso e della sua famiglia, nella zona di competenza della Cassa, determinando, nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari e i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 24. — Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza, nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a enti pubblici e loro consorzi, a enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilabili a

enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*);

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni e altri enti per i quali la Cassa disimpegna servizi di cassa e di tesoreria, con l'osservanza delle disposizioni portate dagli articoli 40, 41 e 48 lettera «*g*» — salvo deroga dell'organo di vigilanza;

(*Omissis*).

v) operazioni di credito agrario, in conformità alle leggi vigenti;

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari;

(*Omissis*).

Art. 42, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi e possono essere rinnovate.

Art. 43. — La scadenza dei buoni ordinari del Tesoro e delle cedole di cui alla lettera *m*) dell'art. 39 non dovrà essere superiore a dodici mesi. La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione o, eccezionalmente, senza decurtazione.

Possono ammettersi allo sconto cambiali con scadenza sino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Art. 44, secondo comma. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo, sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche di grado anteriore, unitamente ai crediti assistiti dalle ipoteche inscrivende, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 45, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate nel periodo massimo di anni venti, ivi incluso l'eventuale periodo di preammortamento che non dovrà superare i tre anni. L'ammortamento avrà luogo mediante il pagamento di rate costanti, con periodicità non superiore ai sei mesi, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi — oppure con rate formate da quote di capitale costanti maggiorate degli interessi scalari. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione, nel termine massimo di cinque anni. In quest'ultima ipotesi, come nell'ipotesi di un periodo di preammortamento, i mutuatari dovranno corrispondere sul capitale erogato gli interessi semestrali, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 46. — Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere durata non superiore a cinque anni. I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39 dovranno essere rimborsati a rate fisse di ammortamento nel termine massimo di venti anni, compreso l'eventuale periodo di preammortamento.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 39 dovranno avere durata non superiore a venti anni.

Le operazioni di cui alle lettere *e*), *l*) e *o*) dell'art. 39 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 17% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante apertura di credito in c/c, a istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistito da una sola obbligazione: complessivamente 28% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti con clienti, salvo deroga dell'Organo di vigilanza, da ripartirsi per il 14% nel settore pubblico e per il 14% nel settore privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per i quali l'Organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Nei su indicati limiti globali sono comprese le particolari operazioni di mutuo effettuabili, in deroga allo statuto, in virtù di leggi speciali.

Art. 50, lettera *e*). — La Cassa può con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati anche a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e le condizioni. Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

(3943)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Costruzioni oleodinamiche meccaniche attrezzature speciali - C.OL.M.A.S. » a r.l., in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 marzo 1981 alla società cooperativa « Costruzioni oleodinamiche meccaniche attrezzature speciali - C.OL.M.A.S. » a r.l., con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Costruzioni oleodinamiche meccaniche attrezzature speciali - C.OL.M.A.S. » a r.l., con sede in Torino costituita per rogito notaio dottor Paolo Antoniotti in data 3 agosto 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Walter D'Agostino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(3884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 24 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kobir Sasradipoera, ambasciatore di Indonesia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3966)

Mercoledì 24 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Burhan Kaial, ambasciatore della Repubblica araba siriana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3967)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4120)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrena 77 », in Roma

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 l'avv. Giuseppe Baldi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia a r.l. « Tirrena 77 », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 febbraio 1981, in sostituzione dell'avv. Stefano Volpes, dimissionario.

(3957)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Filottrano.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 378.245.751, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 397.084.614 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Confezioni M.C.M. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3919)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Pellegrino

Con decreto 10 aprile 1981, n. 45, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di nuova formazione del fiume Brembo, in comune di S. Pellegrino (Bergamo) segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Alino al foglio n. 1, mappale 1218, della superficie di mq 320, ed indicato nella relazione descrittivo-estimativa con allegata planimetria rilasciata il 15 ottobre 1977, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3955)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Porto Tolle

Con decreto 10 aprile 1981, n. 197, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex scolo Cà Reniero, in comune di Porto Tolle (Rovigo) segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 50, mappali 66 (ha 0.49.70) e 67 (ha 0.44.80) della superficie complessiva di ha 0.94.50 ed indicato nella relazione tecnico estimativa con allegato estratto di mappa rilasciato il 2 agosto 1980; in scala 1 : 4000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3956)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Puglia, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 31 marzo 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Puglia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Bari, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel citato comune, adibito a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4042)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Valle d'Aosta, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 31 marzo 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di St. Vincent, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel citato comune, adibito a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4043)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 3 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1201,30	1201,30	—	1201,30	1201,25	1201,450	1201,20	1201,30	1201,30	1201,30
Dollaro canadese	999 —	999 —	—	999 —	997,75	999 —	999 —	999 —	999 —	999 —
Marco germanico	498,12	498,12	—	498,12	498,60	497,50	498,10	498,12	498,12	498,10
Fiorino olandese	448,05	448,05	—	448,05	448 —	447,60	448 —	448,05	448,05	448,05
Franco belga	30,413	30,413	—	30,413	30,40	30,40	30,42	30,413	30,413	30,40
Franco francese	209,99	209,99	—	209,99	209,75	209,80	210,24	209,99	209,99	210 —
Lira sterlina	2274,80	2274,80	—	2274,80	2275 —	2301 —	2275,30	2274,80	2274,80	2274,80
Lira irlandese	1816,50	1816,50	—	1816,50	1813,90	—	1817 —	1816,50	1816,50	—
Corona danese	158,88	158,88	—	158,88	158,80	158,85	158,91	158,88	158,88	158,90
Corona norvegese	198,92	198,92	—	198,92	198 —	198,90	198,75	198,92	198,92	198,90
Corona svedese	234,66	234,66	—	234,66	234,35	234,65	234,50	234,66	234,66	234,65
Franco svizzero	580,10	580,10	—	580,10	580,25	579,75	580,05	580,10	580,10	580,10
Scellino austriaco	70,62	70,62	—	70,62	70,80	70,50	70,73	70,62	70,62	70,60
Escudo portoghese	18,90	18,90	—	18,90	18,80	18,85	19 —	18,90	18,90	18,90
Peseta spagnola	12,43	12,43	—	12,43	12,50	12,40	12,45	12,43	12,43	12,45
Yen giapponese	5,266	5,266	—	5,266	5,28	5,25	5,27	5,266	5,266	5,26

Media dei titoli del 3 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	47,575
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	85,425
» 5,50% » » 1968-83	85,525
» 5,50% » » 1969-84	82,375
» 6% » » 1970-85	78,750
» 6% » » 1971-86	72,450
» 6% » » 1972-87	72,150
» 9% » » 1975-90	71,075
» 9% » » 1976-91	74,600
» 10% » » 1977-92	78 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12%	66 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979-81	99,200
» » » » 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 5-1979/82	97,700
» » » » 1- 7-1979/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	96,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	99,550
» » » » 1- 3-1980/82	98,175
» » » » 1- 5-1980/82	97,700
» » » » 1- 6-1980/82	98,200
» » » » 1- 7-1980/82	98,750
» » » » 1- 8-1980/82	97,025
» » » » 1-10-1980/82	97,725
» » » » 1-12-1980/82	97,950
» » » » 1- 1-1980/83	97,950
» » » » 1-10-1980/83	99,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	90,600
» » Pol. 12% 1- 1-1982	96,375
» » » 12% 1- 4-1982	94,450
» » » 15% 1- 1-1983	94,050
» » » 12% 1-10-1983	85,800
» » » 12% 1- 1-1984	85,475
» » » 12% 1- 4-1984	84,675
» » » 12% 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1201,25
Dollaro canadese	999 —
Marco germanico	498,11
Fiorino olandese	448,025
Franco belga	30,416
Franco francese	210,115
Lira sterlina	2275,05
Lira irlandese	1816,75
Corona danese	158,895
Corona norvegese	198,835
Corona svedese	234,58
Franco svizzero	580,05
Scellino austriaco	70,675
Escudo portoghese	18,95
Peseta spagnola	12,44
Yen giapponese	5,268

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 6 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,05	1217,05	1216,90	1217,05	1217 —	1213,50	1216,95	1217,05	1217,05	—
Dollaro canadese	1012,60	1012,60	1013 —	1012,60	1012,70	1012,50	1012,10	1012,60	1012,60	—
Marco germanico	496,50	496,50	496,70	496,50	496,85	496,75	496,75	496,50	496,50	—
Fiorino olandese	446,50	446,50	447,25	446,50	447,40	447,30	446,50	446,50	446,50	—
Franco belga	30,346	30,346	30,43	30,346	30,40	30,25	30,333	30,346	30,346	—
Franco francese	209,76	209,76	209,80	209,76	209,95	209,60	209,84	209,76	209,76	—
Lira sterlina	2291,20	2291,20	2293 —	2291,20	2288,55	2329 —	2288 —	2291,20	2291,20	—
Lira irlandese	1813 —	1813 —	1816 —	1813 —	1814,55	—	1815 —	1813 —	1813 —	—
Corona danese	158,50	158,50	158,60	158,50	158,45	158,50	158,50	158,50	158,50	—
Corona norvegese	198,80	198,80	199,20	198,80	198,95	198,70	199 —	198,80	198,80	—
Corona svedese	235,715	235,715	235,50	235,715	235,35	235,50	235,45	235,715	235,715	—
Franco svizzero	582,29	582,29	581,50	582,29	581,20	581,30	582,30	582,29	582,29	—
Scellino austriaco	70,513	70,513	70,53	70,513	70,50	70,35	70,47	70,513	70,513	—
Escudo portoghese	18,95	18,95	18,90	18,95	18,90	18,90	19 —	18,95	18,95	—
Peseta spagnola	12,475	12,475	12,47	12,475	12,46	12,45	12,485	12,475	12,475	—
Yen giapponese	5,296	5,296	5,29	5,296	5,28	5,30	5,299	5,296	5,296	—

Media dei titoli del 6 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,525
» 5,50 % » » 1968-83	83,600
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	78,750
» 6 % » » 1971-86	72,450
» 6 % » » 1972-87	71,850
» 9 % » » 1975-90	76,025
» 9 % » » 1976-91	74,150
» 10 % » » 1977-92	78 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,500
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	97,675
» » » » 1- 7-1979/82	98,700
» » » » 1-10-1979/82	96,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	99,600
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
» » » » 1- 6-1980/82	98 —
» » » » 1- 7-1980/82	98,700
» » » » 1- 8-1980/82	97 —
» » » » 1-10-1980/82	97,575
» » » » 1-12-1980/82	98,350
» » » » 1- 1-1980/83	98,275
» » » » 1-10-1980/83	99,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,375
» » » 12 % 1- 4-1982	94,400
» » » 15 % 1- 1-1983	94,100
» » » 12 % 1-10-1983	86,150
» » » 12 % 1- 1-1984	85,375
» » » 12 % 1- 4-1984	84,775
» » » 12 % 1-10-1984	83,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1217 —
Dollaro canadese	1012,35
Marco germanico	496,625
Fiorino olandese	446,50
Franco belga	30,339
Franco francese	209,80
Lira sterlina	2289,60
Lira irlandese	1814 —
Corona danese	158,50
Corona norvegese	198,90
Corona svedese	235,45
Franco svizzero	582,295
Scellino austriaco	70,491
Escudo portoghese	18,975
Peseta spagnola	12,48
Yen giapponese	5,297

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COSENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E bandito, ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cosenza.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico anche se deceduto dopo il collocamento a riposo ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto (art. 7 della legge n. 873 del 22 dicembre 1980);

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcune delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cosenza, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale ovvero eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazione di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla Commissione Provinciale per gli uffici locali di Cosenza in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori al diploma di istruzione secondaria di primo grado. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti. Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizio di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito. Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciate, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali. Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Cosenza. Tale titolo deve essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, con l'indicazione della data di iscrizione anagrafica.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali, secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati di cui all'art. 5.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o copia autenticata dello stesso o titolo equipollente su carta da bollo. L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale, deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita). Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, da quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articol 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto, competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sede fuori della provincia di Cosenza e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro un limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti portalettere sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101 soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo.

I vincitori iscritti nell'elenco dei sostituti, non residenti nella provincia di Cosenza, dovranno provvedere a trasferirvi la propria residenza in un comune di propria scelta entro sessanta giorni, pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, addì 16 marzo 1981

Il direttore provinciale: CONTINANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1981
Registro n. 285 *Poste, foglio n.* 192

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cosenza.

Il sottoscritto . . . .(1) nato a . . . . il . . . . . residente in . . . via . . . . . n. . . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a . . . . . posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. . . . . del . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico) deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .(3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .(5);

7) non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale (oppure è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . .;

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale). La data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

(3960)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove teorica e pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «conducente di automezzi e trattori», per la sede di Bologna.

Le prove teorica e pratica del concorso pubblico ad un posto di operaio qualificato «conducente di automezzi e trattori» in prova per la sede di Bologna, indetto dalla Direzione generale dell'aviazione civile con decreto ministeriale del 13 giugno 1980, avranno luogo il giorno trenta luglio 1981 presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Bologna con inizio alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti della patente di guida.

(4061)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1981, n. 6.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, sulle norme e deleghe in materia urbanistica.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 22 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3, i termini per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici sono fissati come segue:

1) i comuni e i loro consorzi con popolazione inferiore a 15 mila abitanti adottano gli strumenti urbanistici generali entro otto mesi dalla data di esecutività della delibera di incarico ai progettisti; quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, entro dodici mesi.

Nel caso di strumenti la cui approvazione è di competenza della Regione, gli stessi devono essere trasmessi:

a) per i programmi di fabbricazione e loro varianti, entro trenta giorni dalla data del visto di leggittimità della delibera consiliare di adozione;

b) per gli strumenti di cui all'art. 6 della legge regionale numero 20/1980, la cui formazione compete ai comuni e loro consorzi, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione degli stessi o dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni.

Il comune o il consorzio di comuni adotterà la delibera di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni e/o opposizioni.

Art. 2.

I termini per l'approvazione da parte dei comuni degli strumenti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 1980 sono fissati come segue:

a) per gli strumenti di cui ai punti 1), 3) e 4) del richiamato articolo, valgono gli stessi termini indicati al precedente articolo ai punti 1) e 1/a);

b) per gli strumenti di cui ai punti 2) e 5) del richiamato articolo, i termini sono così fissati:

per i piani di lottizzazione, sessanta giorni dalla data di presentazione da parte degli interessati.

In caso di piani di lottizzazione d'ufficio, tale termine va calcolato dalla data di consegna al comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di mesi tre;

per i piani pluriennali di attuazione, trenta giorni dalla data di consegna al comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di sessanta giorni.

Art. 3.

Nel caso in cui i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano superati senza giustificata motivazione, la Regione si sostituirà ai comuni, previa diffida nominando commissari *ad acta*.

Il decreto di nomina di tali commissari viene emanato dal presidente della giunta regionale previa delibera della giunta stessa.

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, è sostituito dal seguente:

Per gli strumenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 20 del 2 giugno 1980, i comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali, su relazione della sezione urbanistica regionale, dell'assessorato all'urbanistica che è tenuto ad esprimersi entro sessanta giorni.

Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2 giugno 1980 è così modificato:

Presso l'assessorato all'urbanistica è istituita una commissione urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in particolare, di esprimere parere sui seguenti strumenti:

P.T.R. - Piano territoriale regionale;

P.T.P. - Piano territoriale paesistico;

P.R.G. - Piano regolatore generale;

P.R.G.I. - Piano regolatore regionale intercomunale;

P.F. - Programma di fabbricazione;

P.F.I. - Programma di fabbricazione intercomunale;

P.R. - Piano di ricostruzione.

La commissione urbanistica è composta dai rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *n*), *o*), dell'art. 12 della legge regionale n. 31/1975 nonchè dal responsabile regionale dei problemi dell'edilizia abitativa, dal responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati dalla giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente, nell'ambito di quelli previsti dal comma quarto dell'art. 12 della citata legge.

Art. 6.

La commissione urbanistica di cui all'articolo precedente esprime i propri pareri sugli strumenti urbanistici indicati all'art. 4 della stessa legge, nei termini fissati come segue:

a) per i piani regolatori generali comunali, per i programmi di fabbricazione comunali e per i piani di ricostruzione, sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dei comuni;

b) per i piani regolatori generali intercomunali e per i programmi di fabbricazione intercomunali, sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dei consorzi dei comuni.

Tali termini si considerano sospesi qualora la commissione urbanistica richieda motivati chiarimenti ai comuni i quali devono fornirli entro e non oltre trenta giorni.

Il mancato rispetto dei termini come sopra specificati dalle lettere *a*) e *b*), è da intendersi come parere favorevole tacitamente espresso.

Art. 7.

La giunta regionale acquisito il parere della commissione urbanistica o trascorsi i termini di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, trasmette entro trenta giorni al consiglio gli elaborati e la documentazione.

Sugli strumenti urbanistici tramessi dalla giunta, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

La giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente adotta la delibera di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici motivando l'eventuale difformità del parere. Il decreto del presidente della giunta regionale è emesso entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera della giunta di cui al precedente comma.

Art. 8.

Il termine di cui all'art. 8, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, per i comuni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui allo stesso articolo, è prorogato al 30 settembre 1981.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 maggio 1981

DOMINIJANNI

(3586)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1981, n. 7.

Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 22 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare l'effettivo coordinamento, nel pubblico interesse, tra le tariffe ferroviarie e di altri servizi pubblici e quelle in atto praticate sulle autolinee concesse alle imprese private, ed in relazione all'incremento dei costi chilometrici di esercizio verificatesi nel settore, è autorizzato un aumento del 30 per cento sui prezzi di corsa semplice contemplati nella tabella unica dei prezzi allegata alla legge della regione Calabria n. 10 del 18 luglio 1978, con arrotondamento alle lire 100 inferiori per frazioni inferiori alle lire 50 e alle lire 100 superiori per frazioni non inferiori a lire 50.

Art. 2.

Per l'attuazione delle nuove misure tariffarie, le imprese concessionarie dovranno inoltrare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le nuove tabelle polimetriche delle tariffe, depositandole per il visto di conformità al competente servizio trasporti della Regione.

Art. 3.

Ai viaggiatori che ne facciano richiesta sono rilasciati biglietti in abbonamento settimanale, quindicinale e mensile nominali non cedibili e validi per determinate relazioni.

Sul prezzo dell'abbonamento, ottenuto moltiplicando il prezzo del corrispondente biglietto di corsa semplice per il numero delle corse previste da ciascun tipo di abbonamento, è applicato la sconto del 20 per cento.

A favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti pendolari che utilizzano le autolinee regionali anche nell'ambito dello stesso comune in abbonamento mensile con decorrenza dal primo del mese e settimanale con decorrenza dal lunedì è applicato rispettivamente lo sconto del 60 e del 70 per cento sul prezzo dell'abbonamento.

Il costo sociale dello sconto eccedente la riduzione di cui al secondo comma è a carico della Regione.

Per il calcolo dell'importo dell'abbonamento si procede moltiplicando il numero complessivo dei viaggi consentiti per il prezzo della corsa semplice, procedendo all'arrotondamento, previsto all'art. 1, solo per la quota parte afferente all'utente.

L'abbonamento mensile è valido per l'intero mese e dà diritto ad un massimo di 54 corse, il settimanale è valido 6 giorni dal rilascio e dà diritto a 10 e 12 corse.

In particolari situazioni si può autorizzare una minore durata di validità dell'abbonamento o, per collegamenti specializzati, una maggiore durata per un massimo di 60 corse.

Per i trasporti da e per l'Università di Cosenza, in concessione dal consorzio autolinee, il costo sociale dell'abbonamento è a totale carico della Regione, in attesa che si definisca di concerto con gli enti locali un sistema di gestione pubblico.

Art. 4.

In armonia con i criteri fissati dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, ratificato con la legge 27 febbraio 1978, n. 43, in materia di linee extraurbane gestite da aziende di trasporto municipalizzate, a partire dall'anno 1981, le tariffe praticate sulle linee automobilistiche regionali dovranno essere sistematicamente armonizzate con quelle dell'azienda autonoma delle FF.SS., per percorsi corrispondenti e con riferimento alla seconda classe.

A decorrere dall'anno 1982, i maggiori costi di esercizio accertati dai competenti uffici regionali rispetto a quelli accertati per l'anno precedente dovranno essere fronteggiati in parte mediante adeguati ritocchi tariffari.

Per l'attuazione dei precedenti commi, la giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare permanente procede entro il mese di febbraio di ciascun anno alla revisione delle tariffe delle linee automobilistiche regionali tenendo conto dei seguenti elementi:

a) variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

b) orientamenti e normativa statale in materia di tariffe ferroviarie.

Art. 5.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio purchè di dimensioni non superiori a cm 50 × 30 × 25 del peso di 10 kg.

E' consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonchè di ulteriori colli, nei limiti della disponibilità di spazi sugli autobus, per ciascuno di essi il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto, di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile.

Art. 6.

Gli abbonati debbono munirsi di tessera di riconoscimento.

Sugli abbonamenti devono essere indicate le corse per le quali gli abbonamenti medesimi sono validi nonchè i giorni di non utilizzo specificati dall'utente al momento dell'acquisto.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 1978, n. 10, è sostituito dal seguente: « Sulle linee di concessione regionale cessano di avere vigore tessere di libera corcolazione e biglietti gratuiti e semigratuiti, da chiunque rilasciati, facendo salva soltanto la libera circolazione per graduati, guardie di pubblica sicurezza, militari e altre forze armate in servizio di pubblica sicurezza.

Hanno diritto al trasporto gratuito gli handicappati per portarsi dal luogo di residenza ai centri di rieducazione e viceversa, con estensione del beneficio all'eventuale accompagnatore.

I beneficiari verranno muniti dall'ente presso il quale viene effettuato il trattamento riabilitativo di apposita tessera di riconoscimento vistata dall'Assessorato regionale ai trasporti.

Restano abrogate le disposizioni delle leggi regionali in vigore in materia di tariffe e agevolazioni di viaggio in contrasto o incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 maggio 1981

DOMINIJANNI

(3587)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1981, n. 23.

Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Norma programmatica

Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore commerciale delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nella presente legge.

Art. 2.
Contributi per la ripresa dell'attività commerciale

Alle piccole e medie imprese commerciali e assimilate, singole e associate, aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi ed altre strutture imprenditoriali, compresi gli automezzi, nei comuni colpiti dagli eventi sismici che abbiano subìto danni, è concesso un contributo a fondo perduto, al fine di ripristinare le attività produttive ed i posti di lavoro.

Il contributo è concesso anche se l'attività commerciale dovesse riprendere in locali e/o in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati.

Nel caso in cui l'entità del danno non superi l'importo di lire 5 milioni, il contributo è determinato nella misura massima pari al danno subito. Il contributo è elevato fino a lire 6 milioni nel caso in cui trattasi di imprese a base associata.

Nel caso in cui l'entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, il contributo sulla parte eccedente è commisurato al massimo al 30% del danno per complessi economici totalmente inagibili ed al massimo al 20% per complessi economici danneggiati.

In ogni caso la misura massima complessiva del contributo non potrà superare l'importo di lire 50 milioni per ogni complesso economico elevabile del 20% nel caso trattasi di imprese a base associativa.

Alle domande devono essere allegati:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano indicati i danni subiti;

b) copia autentica dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune;

c) l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti e ottenuti per la stessa iniziativa o eventualmente una dichiarazione negativa;

d) dichiarazione con cui l'impresa si impegna ad impiegare il contributo richiesto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa stessa;

e) perizia giurata eseguita da tecnici abilitati dalla quale risulti, analiticamente, l'entità dei danni nel caso in cui la richiesta di contributo superi lire 5 milioni.

Art. 3.
Contributi per attività interrotte

E' concesso un contributo fino a lire 5 milioni alle piccole e medie imprese commerciali che abbiano dovuto interrompere l'attività, in seguito al sisma e per qualunque motivo ad esso collegato, per almeno tre mesi.

Il contributo viene calcolato in dodicesimi sulla base della dichiarazione del reddito di impresa o individuale (IRPEF) dell'anno 1979 fino all'ammontare del 50% del reddito dichiarato.

Il contributo di cui al comma precedente è erogato direttamente a favore dei gestori di impianti stradali di carburanti, di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, previa presentazione di istanza corredata di copia del contratto di uso, di cui al comma VIII del predetto decreto-legge n. 745/70, della licenza di esercizio, di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 e dell'autorizzazione a sospendere l'esercizio degli impianti di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 4.
Contributi commercianti ambulanti

Ai commercianti ambulanti della regione Campania di cui all'art. 1, lettera *a*), secondo comma della legge 19 maggio 1976, n. 398, che avevano concessione di suolo pubblico in mercati e fiere che a causa del terremoto non si sono più svolti per oltre due mesi dalla data del sisma, è concesso un contributo *una tantum* di L. 600.000.

Il richiedente dovrà presentare domanda al comune di residenza allegando alla stessa:

1) copia dell'autorizzazione amministrativa;

2) copia della concessione di occupazione di suolo pubblico nelle fiere e nei mercati di cui al primo comma;

3) attestato dei sindaci dei comuni interessati comprovante l'interruzione per due mesi dei mercati e delle fiere che ivi si svolgevano.

Art. 5.
Salvaguardia livelli occupazionali

E' concesso un contributo ai titolari di piccole e medie imprese commerciali nella misura di un milione all'anno per 5 anni per ogni nuovo posto di lavoro, creato a seguito di ammodernamenti e ampliamenti delle attività commerciali nei comuni disastrati e danneggiati, aggiuntivo rispetto al livello occupazionale risultante, alla data del 23 novembre 1980, da apposita documentazione di legge.

Il contributo è concesso in via prioritaria alle imprese operanti nei comuni dichiarati disastrati.

Il contributo viene concesso al termine di ciascun anno in base alla documentazione di legge, da cui risulti regolare rapporto di lavoro continuativo per l'intero anno.

In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 1981, la durata del rapporto di lavoro non deve essere inferiore a sei mesi.

Art. 6.
Cumulabilità contributi

I contributi di cui all'art. 2 sono cumulabili con quelli di cui agli articoli 3 e 5.

Eventuali altri contributi erogati allo stesso titolo da altre provvidenze di legge sono conteggiati e sottratti dai benefici derivanti dalla presente legge.

Art. 7.
Promozione associazionismo

Al fine di favorire l'associazionismo per l'accesso al credito, sono concessi alle cooperative di garanzia di credito che associano un minimo di 50 titolari di piccole e medie aziende commerciali e di consorzi fidi costituiti da almeno 20 piccoli e medi imprenditori commerciali, operanti nell'ambito del territorio della regione Campania, contributi a fondo perduto fino a tre volte l'ammontare il fondo di garanzia destinati unicamente all'aumento dello stesso di L. 1.000.000 per ogni socio.

In ogni caso i contributi non possono superare la somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).

Art. 8.
Erogazione dei contributi - Delega ai comuni

La giunta regionale, giusta art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 54, ripartisce i fondi disponibili fra comuni, ai quali vengono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli della presente legge.

I comuni sono obbligati ad avvalersi degli uffici regionali, previa intesa con il presidente della giunta regionale.

I comuni hanno facoltà di accertare, nei modi ritenuti più confacenti, la esatta realizzazione del programma di cui alle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio

per contributi di importo superiore a lire 5 milioni ed è effettuato da un gruppo di cinque esperti designati dal comune, dalla camera di commercio, dall'assessorato regionale competente e uno ciascuno dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Contro il risultato dell'accertamento è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva, entro trenta giorni, sentita la commissione consiliare competente.

Sulla spesa ammessa a contributo l'impresa commerciale può chiedere l'erogazione di un'anticipazione fino al 40% del contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto e delle relative quietanze di acconto.

Il contributo è liquidato, in via definitiva, a presentazione delle fatture debitamente quietanzate munite di dichiarazioni liberatorie, ed a seguito degli accertamenti sull'acquisto, installazione e funzionamento dei beni previsti dal piano di investimenti.

Art. 9.

Modalità presentazione domande

Le domande per la concessione del contributo di cui ai precedenti articoli della presente legge, devono essere presentate in duplice copia al comune competente territorialmente entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

I sindaci dei comuni interessati trasmettono entro quindici giorni copia delle domande alla giunta regionale unitamente ad una relazione che valga a fornire elementi di valutazione e considerazione in relazione al riparto dei fondi di cui alla presente legge.

La giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione delle domande da parte dei comuni, ripartisce i fondi sulla base delle richieste presentate, sentite la commissione consiliare competente e le commissioni regionali consultive per il commercio.

Art. 10.

Contributi per opere di urbanizzazione primaria

Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale e prioritaria ai comuni dichiarati disastrati e danneggiati, un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 100% della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti di centri commerciali e mercati per il commercio ambulante a posto fisso.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norme finanziarie

Per gli interventi di cui alla presente legge, sono stabiliti i seguenti limiti di impegno per l'anno 1981:

1) per i contributi di cui all'art. 2, L. 1.500.000.000;
2) per i contributi di cui all'art. 3, L. 662.400.000;
3) per i contributi di cui all'art. 4, L. 50.000.000;
4) per i contributi di cui all'art. 5, L. 100.000.000;
5) per i contributi di cui all'art. 7, L. 250.000.000;
6) per i contributi di cui all'art. 10, L. 1.600.000.000.

All'onere complessivo di L. 4.162.400.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 843, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, con la denominazione: « Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980 », mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della somma di L. 4.162.400.000, dallo stanziamento del fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, riducendo di pari somma l'assegnazione di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 12.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania

Napoli, addì 4 aprile 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1981, n. 24.

Modifica alla legge regionale 11 novembre 1980, n. 68 - Integrazione della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, concernente: Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il personale degli enti e delle strutture soppresse e trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1980, n. 68, sulla base di atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, o che abbia prestato servizio con contratti a termine presso i predetti enti o strutture nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1979 e la data di entrata in vigore della precitata legge regionale 11 novembre 1980, n. 68, è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei primi concorsi regionali per la copertura dei posti che saranno previsti negli organici delle unità sanitarie locali.

E' altresì trattenuto in servizio ed assegnato alle strutture sanitarie operanti nella Regione il personale comunque retribuito dalla Regione stessa alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1980, n. 68 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 aprile 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1981, n. 25.

Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16: Contributo all'Ente per le ville vesuviane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, la regione Campania è autorizzata ad erogare in favore dell'Ente per le ville vesuviane un contributo annuo di lire 500 milioni per il 1981 e per ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino al 1985.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1981 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza è di cassa, del cap. 916 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, mediante prelievo della somma di lire 500 milioni dal fondo globale di cui al cap. 201 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 aprile 1981

DE FEO

(3184)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **26**.

Contributo al comune di Napoli per l'assistenza post-penitenziaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 del 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esercizio da parte del comune di Napoli delle funzioni relative all'assistenza post-penitenziaria, attraverso la formazione, l'organizzazione ed il coordinamento di cooperative tra residenti dimessi dagli istituti di reclusione, per consentirne il pieno recupero sociale e lavorativo, la regione Campania stanzia un fondo di L. 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 2.

La giunta regionale, nelle more della stipula delle apposite convenzioni con l'amministrazione provinciale di Napoli, aventi ad oggetto interventi di pubblica utilità dalla stessa previsti e programmati, è autorizzata a concedere al comune di Napoli anticipazioni per i primi adempimenti organizzativi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 350.000.000, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1461, di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 « Contributo al comune di Napoli per l'assistenza post-penitenziaria », prelevando l'occorrente importo dal cap. 200 del medesimo stato di previsione « fondo globale per spese correnti », che si riduce di pari importo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 aprile 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **27**.

Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale dei disciolti enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale dei disciolti enti comunali di assistenza trasferito ai comuni in applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della legge regionale n. 43 del 16 ottobre 1978, è inquadrato nei ruoli organici dei rispettivi comuni di destinazione, con effetto dalla data di assegnazione.

Art. 2.

L'inquadramento del personale avviene nel livello retributivo funzionale corrispondente alla qualifica o al livello funzionale posseduto presso l'ente di provenienza.

Nell'attuazione della presente norma si prescinde, in deroga ai requisiti generali prescritti per l'ammissione al pubblico impiego, dal limite di età e dal titolo di studio ordinariamente stabiliti.

Art. 3.

Al personale di cui all'art. 1 saranno applicate le norme del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali, nonchè tutti i provvedimenti migliorativi ed integrativi adottati, con carattere di generalità, dal comune di destinazione nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione e quella di effettivo inquadramento.

Art. 4.

L'inquadramento del personale di cui all'art. 1 è effettuato con deliberazione del consiglio comunale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 aprile 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. **28**.

Interventi urgenti nel settore dei mercati all'ingrosso a seguito del sisma del 23 novembre 1980: Integrazioni fondo regionale, legge 1° aprile 1975, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini di cui alla legge regionale 1° aprile 1975, n. 13, il fondo di cui all'art. 13 della stessa legge è stabilito per l'anno finanziario 1981 in L. 1.000.000.000.

All'art. 13 della predetta legge regionale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: « La giunta regionale, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 2, per sopperire alle necessità determinate dal sisma del novembre 1980, è autorizzata ad erogare a favore dei comuni contributi per interventi sulle strutture dei mercati all'ingrosso nelle zone colpite dall'evento tellurico ».

All'onere complessivo di L. 1.000.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 821 dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 aprile 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1981, n. 29.
Interventi a favore degli anziani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in armonia con i principi di cui all'art. 4 dello statuto, ed in ossequio al disposto del secondo comma, n. 6, lettera *a*), dell'art. 28 della legge regionale n. 57 del 9 giugno 1980, promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane ultrasessantenni, dirette a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di marginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento od il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e, comunque, nel normale ambiente di vita.

Per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma, la giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni o alle associazioni dei comuni nel triennio 1981-83:

a) contributi per concorrere nelle spese di istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;

b) contributi in annualità trentacinquennali per la trasformazione, per i necessari interventi di completamento, riattamento ed ampliamento in case albergo — per coppie o singoli — delle case di riposo esistenti, anche trasferite ai sensi della legge regionale n. 65 dell'11 novembre 1980, e per la realizzazione di nuove case albergo e di centri sociali polivalenti ed aperti;

c) contributi per convenzioni con alberghi e pensioni della Campania per consentire, nei periodi di media e bassa stagione, in zone climatiche favorevoli, la permanenza degli anziani in stato di autosufficienza;

d) contributi ai comuni per favorire la socializzazione degli anziani attraverso la promozione di lavoro volontario o retribuito.

Art. 2.

L'assistenza domiciliare tende a garantire le condizioni necessarie alla permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale degli anziani in contingente situazione di stato di bisogno e carente assistenza familiare. Essa comprende prestazioni di natura economica e socio-assistenziale. Le prime tendono al raggiungimento del minimo vitale per l'anziano.

Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività, anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze dell'anziano.

Ogni unità di personale di norma ha cura di dieci persone anziane.

I presidi sanitari territoriali competenti devono assicurare l'erogazione delle prestazioni domiciliari di natura sanitaria ed infermieristica.

Nelle more dell'attuazione del servizio sanitario regionale i comuni assicurano alle persone anziane, che godono della pensione sociale o minima, i servizi infermieristico domiciliare ed ambulatoriale anche mediante rimborso delle spese sostenute.

Art. 3.

Il servizio di assistenza domiciliare è assicurato dai comuni, o loro associazioni, direttamente o con apposite convenzioni con enti ed organismi assistenziali pubblici e privati.

Art. 4.

La regione Campania è autorizzata a concedere, ai comuni e alle loro associazioni contributi nelle spese da essi sostenute per l'assistenza domiciliare alle persone anziane e per gli interventi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della presente legge.

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente comma, corredate dall'elenco nominativo delle persone assistite con l'indicazione del rispettivo domicilio, le forme di assistenza da erogare, il numero e la qualifica degli operatori addetti e l'onere della spesa, devono essere inviate al presidente della giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per il corrente anno 1981 le domande dovranno essere inviate entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni o le loro associazioni che stipulano convenzioni con enti ed organismi assistenziali pubblici o privati, di cui al precedente art. 3, devono allegare alla domanda copia della convenzione stessa.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva annualmente il piano degli interventi regionali e la ripartizione dei fondi fra i comuni richiedenti.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, gli enti beneficiari dovranno trasmettere al presidente della giunta regionale una relazione illustrativa sull'attività svolta per l'assistenza domiciliare alle persone anziane nel corso dell'anno precedente, nonchè il rendiconto dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione.

La relazione viene allegata alla proposta della giunta regionale di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 5.

Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione delle strutture ricettive di cui all'art. 1 della presente legge nelle quali devono essere accolte soltanto le persone anziane.

Art. 6.

Le case albergo, realizzate con finanziamenti regionali, devono presentare i seguenti standards organizzativi e strutturali:

ricettività massima: posti 80;

ambienti destinati a zona di riposo degli ospiti: camere con un numero di posti letto non superiore a due;

ampiezza minima degli ambienti: mq 12 per le camere con un solo posto letto; mq 18 per le camere con due posti letto;

servizi igienici: adeguati alle particolari necessità degli anziani e provvisti di accorgimenti per facilitare l'uso anche da parte di persone invalide. In ogni caso deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni due camere, preferibilmente comunicante con esse;

spazi collettivi: adeguati per la vita di relazione, le attività diverse ricreative e per quelle di mobilitazione e riattivazione funzionale degli ospiti; per la zona pranzo, strutturata ed arredata in modo da favorire l'autonomia di piccoli gruppi; infine per la zona di soggiorno, articolata in modo da permettere il contemporaneo esercizio di attività diverse da parte degli ospiti.

Per le case albergo ad elevato indice di ricettività devono essere previsti spazi idonei per favorire l'incontro e le attività diurne e collettive per nuclei di 30-40 persone.

Gli standards di cui al primo comma possono essere derogati nell'ipotesi di realizzazione di case albergo attraverso la trasformazione di case di riposo esistenti, salvo il disposto di cui al precedente comma.

Art. 7.

I contributi in annualità trentacinquennali di cui al precedente art. 1, lettera *b)*, sono concessi ai comuni che ne facciano richiesta, nel cui territorio dovranno realizzarsi le strutture di cui all'art. 1, ovvero la trasformazione della casa di riposo od altra struttura preesistente in casa albergo.

Il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi di cui al precedente comma, elaborato dalla giunta per ciascun anno del triennio sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni provinciali, competenti per territorio, ai sensi del successivo art. 8, stabilendo altresì, il limite massimo della spesa ammessa a contributo per le singole opere finanziabili.

I criteri di riparto devono favorire le zone carenti dei servizi in rapporto alla popolazione anziana residente, preferibilmente in zone urbanizzate.

Gli immobili destinati a case albergo devono conservare tale destinazione per tutta la durata dell'intervento contributivo.

Tale vincolo di destinazione deve essere formalmente assunto dal comune con apposito atto deliberativo del consiglio comunale.

I contributi di cui al presente articolo sono versati direttamente dalla regione alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune beneficiario ad estinzione del mutuo concesso ed occorrente per la realizzazione dell'opera.

Art. 8.

Per la fruizione dei contributi di cui al precedente art. 7 per l'anno finanziario 1981 i comuni, nel termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare, per il tramite delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, a termini della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, apposita domanda al presidente della giunta regionale.

Le amministrazioni provinciali, nei successivi trenta giorni, esprimono il proprio parere indicando le scelte di priorità, operando in collaborazione con gli enti locali interessati, sulle iniziative proposte.

Le domande devono essere corredate:

di apposita deliberazione consiliare, unitamente al titolo comprovante la proprietà dell'area o dell'immobile da ristrutturare;

il progetto di massima dei lavori da effettuare con l'indicazione della previsione della spesa necessaria.

Per i successivi anni 1982 e 1983 le richieste dei contributi di cui al precedente comma vanno inoltrate per il tramite delle amministrazioni provinciali, competenti per territorio, nei termini e secondo le procedure di cui alla precitata legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 10 miliardi così ripartita:

per gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge: lire 6 miliardi, di cui L. 1.500 milioni nell'esercizio 1981, lire 2.000 milioni nell'esercizio 1982 e lire 2.500 milioni nell'esercizio 1983;

per gli interventi di cui all'art. 7 della presente legge: lire 4 miliardi di cui lire 1.000 milioni nell'esercizio 1981, lire 1.500 milioni nell'esercizio 1982 e lire 1.500 milioni nell'esercizio 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

1) per l'esercizio finanziario 1981, con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 1506 «Contributi ai comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per l'istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare» — titolo I — e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 1507 «Contributi in annualità trentacinquennali ai comuni per la trasformazione di case di riposo esistenti in case albergo o per la realizzazione di nuove case albergo» — titolo II — dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, entrambi di nuova istituzione, con la dotazione rispettivamente di lire 1.500 milioni e lire 1.000 milioni, mediante prelievo dell'occorrente importo, quanto a lire 1.500 milioni dal fondo globale di cui al cap. 200, che per l'effetto si riduce di pari importo, e quanto a lire 1.000 milioni dal fondo globale di cui al cap. 201, che parimenti si riduce di pari somma, del medesimo stato di previsione;

2) per gli esercizi successivi, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa dotati degli importi di cui al precedente primo comma, finanziati con le risorse di cui agli articoli 8 e 9, legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 aprile 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **30.**

Integrazione dell'art. 28 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, recante: «Referendum popolare».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 28, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, concernente: «Referendum popolare», è integrato mediante l'aggiunta della seguente lettera:

"D" Volete che sia istituito il nuovo comune di . . . mediante la fusione dei comuni di . . . .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **31.**

Provvedimenti finanziari per la costruzione, per l'ammodernamento e per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio nonchè di favorire la costruzione di nuovi impianti che rispondono ad esigenze territoriali e sociali concede contributi in conto capitale per la costruzione, per l'ammodernamento e per la manutenzione straordinaria di impianti a fune terrestri ed aerei nella misura massima del 100 % della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo possono essere assegnati ai consorzi tra comuni e province che svolgono servizio di pubblico trasporto, alle aziende speciali di cui al testo unico, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, agli enti locali, alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica

alle gestioni commissariali regionali, alle cooperative fra aziende ed enti, alle aziende o imprese di diritto privato, ai consorzi o cooperative tra aziende private che esercitano o intendano esercitare impianti a fune, sulla base di progetti e piani finanziari presentati alla presidenza della giunta regionale, all'inizio di ciascun anno.

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge, gli impianti a fune per esclusivo uso sportivo.

La misura del contributo ammissibile da erogare sarà fissata per ogni impianto, tenendo conto della sua importanza territoriale, sociale, delle caratteristiche tecniche, del tipo di esercizio e del relativo programma e del piano finanziario presentato unitamente al progetto.

Il piano di ripartizione dei contributi è approvato dalla giunta regionale sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 3.

Per i lavori, per la costruzione, per l'ammodernamento e per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune saranno applicate le norme previste dalla legge regionale 13 ottobre 1978, n. 51, previo parere di ammissibilità di massima al contributo da parte dell'assessorato regionale ai trasporti, aeroporti, opere marittime e portuali.

Art. 4.

Per le stesse finalità e con i limiti di cui al precedente articolo 2 agli enti ed aziende indicati all'art. 1, la regione Campania può concedere sovvenzioni integrative di esercizio per il ripianamento economico della gestione, degli impianti a fune, sulla base del piano finanziario che verrà presentato e sugli accertamenti che verranno effettuati.

Art. 5.

Le domande per la concessione delle sovvenzioni per le finalità indicate al precedente art. 3 dovranno essere dirette alla presidenza della giunta regionale corredate da un piano finanziario, nelle quali dovrà essere indicato:

il programma di esercizio con il prospetto degli orari dei servizi effettuati;

le tariffe in atto;

una relazione tecnica che riproduca l'attività dell'impianto nell'anno precedente, con l'indicazione del numero dei viaggiatori trasportati riferiti al mese ed all'anno.

Art. 6.

La regione Campania nel concedere l'eventuale sovvenzione, ha facoltà di imporre modifiche di orari, tariffe e programmi di esercizio degli impianti per i quali viene chiesta la sovvenzione; la riduzione degli orari e dei programmi di esercizio o qualsiasi modifica tecnica apportata all'impianto senza la preventiva autorizzazione da parte della giunta regionale comporta la revoca della sovvenzione per l'anno per il quale viene accertata l'inadempienza.

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 2 miliardi (di cui lire 1500 milioni per la costruzione di nuovi impianti o per l'ammodernamento di impianti esistenti e lire 500 milioni per il ripianamento delle gestioni degli impianti a fune esistenti) per il 1981, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 401, di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 «Interventi finanziari per gli impianti a fune», prelevando l'occorrente importo dal cap. 201 del medesimo stato di previsione «fondo per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione», che si riduce di pari somma.

All'onere per gli anni successivi e sino al 1985 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle riserve assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44, sulla organizzazione e sul funzionamento del collegio dei revisori dei conti della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 del 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44, è sostituito dal seguente:

Il collegio dei revisori dei conti previsto dall'art. 16 dello statuto regionale, é organo del consiglio regionale della Campania ed è composto da cinque consiglieri regionali.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 44, è così modificato:

L'organo dell'ufficio della revisione dei conti, di cui al precedente art. 4, è composto da:

un funzionario direttivo;

quattro impiegati di concetto;

due impiegati esecutivi.

All'assegnazione del personale si provvederà nell'ambito della pianta organica del ruolo separato del consiglio regionale previsto nella tabella *A* allegata alla legge regionale 30 agosto 1977, n. 48.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. 33.

Erogazione di prestito senza interessi al consorzio dei comuni per gli acquedotti del Cilento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare la grave situazione finanziaria determinatasi anche a seguito della mancata riscossione dei canoni idrici ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio, la regione Campania concede a titolo di prestito senza interessi al consorzio dei comuni per gli acquedotti del Cilento, con sede in Vallo della Lucania, la somma di lire un miliardo.

Detta somma sarà restituita entro il 31 dicembre 1981, epoca prevista per la normalizzazione della situazione amministrativa dell'ente.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni ai sottoriportati e correlati capitoli tra le contabilità speciali del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981:

cap. 1649 — dello stato di previsione della spesa — parte IV, sezione I «Concessione di prestiti senza interessi ai consorzi accuedottisti della Regione» con l'ulteriore stanziamento di L. 1.000.000.000;

cap. 389 — dello stato di previsione dell'entrata — titolo VI - categoria I «Entrate per riscossione di crediti verso i consorzi acquedottisti della Regione in relazione alla concessione di prestiti senza interessi» con l'ulteriore stanziamento di L. 1.000.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. 34.

Concessione di contributi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell'associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali - Delega ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di favorire una razionale organizzazione della distribuzione commerciale, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la regione Campania concede contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e di cooperazione tra piccoli e medi operatori commerciali, delle cooperative di consumo e per l'attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

Art. 2.
Iniziative ammesse a contributo

Sono destinatari dei contributi, nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e non oltre la somma di lire 300 milioni, i seguenti soggetti:

le cooperative di consumo, le cooperative tra dettaglianti, i loro consorzi, gli esercenti il commercio al dettaglio, anche in forma ambulante; nonchè le piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra loro associati, o che si associno, in qualsiasi forma, anche con la partecipazione di capitale degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici, per la gestione comune di un punto di vendita al dettaglio o di centri commerciali al dettaglio, con priorità per quelli di vendita di genere di largo e generale consumo;

i gruppi di acquisto fra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, e le altre forme di commercio associato, legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, anche con la partecipazione di operatori turistici e agricoli o di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici, aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi comuni.

Sono inoltre destinatari dei contributi, nella misura massima del 40% e non oltre la somma di lire 50 milioni, i seguenti soggetti semprechè trattasi di piccole e medie imprese commerciali:

le imprese commerciali con esercizi di vendita al dettaglio, di generi di largo e generale consumo che trasferiscano detti esercizi da zone che presentano saturazione merceologica in zone di sviluppo previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

gli operatori commerciali che procedano all'ampliamento della superfice di vendita del proprio esercizio, in misura pari o superiore alla superficie minima prescritta per il settore merceologico di appartenenza;

gli operatori commerciali e le cooperative alla vendita che procedano alla convenzione ed all'ammodernamento del proprio esercizio tradizionale in «discount» o «magazzino sconto» mediante apposite ristrutturazioni organizzative e strutturali rivolte a ridurre i costi della gestione ed a migliorare il servizio reso ai consumatori.

I contributi sono concessi sull'intera spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento dei beni immobili destinati all'espletamento dei servizi e per l'acquisto di beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto.

Nella spesa complessiva ammessa a contributo può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi entro il limite massimo del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti ammessi a contributo.

Art. 3.
Modalità per la concessione dei contributi

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e la commissione consiliare competente, determina:

a) i criteri di ripartizione dei fondi tra i comuni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare priorità alle zone interne;

b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande ai comuni, nonchè i criteri per l'accoglimento delle spese.

Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate al comune nel cui territorio è previsto o è in atto lo svolgimento dell'attività commerciale e devono essere corredate da:

a) una relazione tecnico-finanziaria dell'iniziativa, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti od ottenuti per la stessa iniziativa o, eventualmente, una dichiarazione negativa;

b) certificato di iscrizione al registro delle cooperative ovvero al registro ditte della camera di commercio, ovvero copia notarile dell'atto costitutivo della società richiedente;

c) situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato e per le cooperative copia del bilancio dell'ultimo anno di attività, depositato in tribunale.

I sindaci dei comuni trasmettono al presidente della giunta regionale — entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande — copia delle stesse e della relazione tecnico-finanziaria allegata unitamente al parere del comune.

Art. 4.
Delega di funzioni ai comuni

La giunta regionale, giusta art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 54, ripartisce annualmente i fondi disponibili tra i comuni, ai quali vengono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Liquidazione dei contributi

Alla liquidazione dei contributi provvedono i comuni sulla base di idoneo accertamento effettuato tramite i propri uffici.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l'acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

La giunta regionale controlla la corrispondenza della destinazione dei contributi alle finalità della presente legge.

I contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti vengono revocati.

Le somme non erogate e quelle recuperate sono restituite alla Regione e reincamerate nei modi di legge.

Art. 6.

Assistenza tecnica

La Regione, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, svolge attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonchè assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali, singole o associate, avvalendosi dell'IDIMER — Istituto di studi per la promozione delle attività commerciali ed economiche nelle regioni meridionali — del quale la regione Campania è socio fondatore o di altri istituti idonei a tale fine.

Lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente avviene sulla base di un piano annuale di interventi approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art 7.

Norme finanziarie e finali

Per la corresponsione dei contributi previsti dai precedenti articoli da 1 e 5 è autorizzata, per il 1981, la spesa di L. 950.000.000, con imputazione in termini di competenza e di cassa al cap. 832, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: « Contributi per lo sviluppo dell'associazionismo economico tra piccoli e medi operatori commerciali e per favorire la razionalizzazione del settore distributivo (articoli da 1 a 5 della presente legge) ».

Per lo svolgimento dell'assistenza prevista dal precedente art. 6 è autorizzata, per il 1981, la spesa di L. 50.000.000, con imputazione in termini di competenza e di cassa al cap. 833, di nuova istituzione, con la seguente denominazione: « Spese per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali e per l'attività integrativa in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio (art. 6 della presente legge) ».

All'onere complessivo di L. 1.000.000.000 per le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, si fa fronte:

per L. 270.000.000, mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, di pari somma dal fondo globale di cui al cap. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980;

per L. 730.000.000, mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al cap. 201 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione di bilancio, utilizzando quote-parti delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono abrogate le disposizioni di legge regionali che siano in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania

Napoli, addì 4 maggio 1981

DE FEO

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. 35.

Norme per la pianificazione commerciale regionale e concessione di contributi ai comuni per la redazione e la revisione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso, con le integrazioni per il commercio ambulante, e dei piani per i pubblici esercizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 12 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'elaborazione e della revisione delle norme dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita al dettaglio fisso, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le integrazioni per il commercio ambulante, di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, e dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, la Regione formula le indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale, previste dalla predetta legge 19 maggio 1976, n. 398 e dai decreti ministeriali 14 gennaio 1972, 28 aprile 1976 e 15 gennaio 1977.

Art. 2.

Le indicazioni di cui al precedente art. 1 sono fornite con l'osservanza dei principi di cui alla presente legge per zone socio-economiche omogenee individuate dalla giunta regionale, articolate nei seguenti livelli:

a) zone omogenee di livello superiore: n. 4;

b) zone omogenee di raccordo: n. 5;

c) zone omogenee di livello intermedio: n. 44.

Le zone omogenee di livello superiore individuano quelle aree di sviluppo urbanistico che, a parità di elementi funzionali, consentono di minimizzare il complesso dei costi a carico rispettivamente dell'operatore commerciale, delle collettività e del consumatore.

Le zone omogenee di raccordo, aventi posizione intermedia tra le aree maggiori, hanno essenzialmente la funzione di completare il quadro di un'offerta destinata prevalentemente a più limitate entità di popolazione residente.

Le zone omogenee di livello intermedio presentano una sufficiente dotazione di punti di vendita di beni a medio raggio di gravitazione e la possibilità di completamento e sviluppo della propria struttura distributiva in modo autonomo o in collegamento con una o più zone omogenee limitrofe.

Le zone omogenee di livello superiore devono essere destinate prevalentemente alla localizzazione di esercizi ad alta specializzazione e ad alto livello di assortimento.

Le zone omogenee di raccordo devono essere destinate alla localizzazione dei centri commerciali integrati, dei supermercati e dei magazzini popolari di grandi dimensioni.

Le zone omogenee di livello intermedio devono essere destinate alla localizzazione di esercizi del grande dettaglio di medie e piccole dimensioni.

Nel fornire le dette indicazioni, devono essere tenute presenti le prescrizioni del piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 1° aprile 1975, n. 13 e devono essere precisati i criteri di programmazione della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le commissioni consultive di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e di cui all'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al fine di pervenire alla razionalizzazione del settore distributivo con il metodo della pianificazione ai livelli individuati dai precedenti articoli 1 e 2 e in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 4 dello statuto, la Regione eroga contributi ai comuni nelle spese sostenute per la redazione e per la revisione:

a) dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le integrazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398;

b) dei piani di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.

Nei comuni colpiti dagli eventi tellurici del novembre 1980 e compresi nell'elenco di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, si procede alla revisione dei piani quale che sia la scadenza dei medesimi.

Nell'elaborazione e nella revisione dei piani devono essere osservate le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Gli strumenti urbanistici adottati per la ricostruzione devono contenere le previsioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 4.

Le domande per la concessione del contributo devono essere indirizzate dai comuni interessati al presidente della giunta regionale, corredate di copia delle deliberazioni del comune con le quali viene deciso di procedere all'elaborazione del piano e di assegnare l'incarico per la formazione del medesimo piano e di copia delle deliberazioni relative all'approvazione del preventivo di spesa ed all'imputazione della spesa al corrispondente articolo di bilancio.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al commercio, delibera sulla concessione del contributo, sentite le commissioni regionali per il commercio di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e di cui alla legge 19 aprile 1976, n. 398.

Art. 5.

I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa complessiva effettivamente sostenuta dai comuni quale risulta dalle relative deliberazioni.

Per i comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e compresi nell'elenco di cui all'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, i contributi possono essere concessi fino alla misura massima del 100 per cento.

L'accesso ai contributi di cui alla presente legge, con le medesime modalità, permane anche nel caso in cui il piano sia redatto a seguito dell'intervento del commissario *ad acta* di cui all'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e/o altre norme stabili vigenti.

Art. 6.

La liquidazione del contributo ha luogo:

per il 50 per cento dopo la definitiva approvazione della deliberazione della giunta regionale concernente l'ammissione al contributo;

per il 50 per cento dopo la trasmissione alla giunta regionale dei piani approvati dai singoli consigli comunali e subordinatamente alla rispondezza dei piani alle finalità della presente legge.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è prevista per il triennio 1981-83, la spesa complessiva di lire un miliardo e 900 milioni. All'onere a carico dell'anno 1981 di lire 400 milioni, si provvede con lo stanziamento di pari importo di cui al capitolo n. 822 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

Per gli anni successivi, l'entità della spesa per ciascun anno è determinata dalla legge di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 4 maggio 1981

DE FEO

(3276)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1981, n. 12.

Approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83 (vol. I).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in L. 2.810.670.011.192 in termini di competenza ed in L. 2.829.182.212.449 in termini di cassa.

Art. 2.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1981.

Art. 3.

Lo stato di previsione della spesa della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella n. 2), è approvato in L. 2.810.670.011.192 in termini di competenza ed in L. 2.826.363.650.730 in termini di cassa.

Art. 4.

E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1981, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 57 e 58 della legge regionale di contabilità.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1981, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 85100 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art 7.

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 32 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1981 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in L. 50.000.000.000 (cinquantamiliardi).

Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 85300 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, è disposto con deliberazione di consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi

nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 6, nonchè a nuovi capitoli di spesa, per le finalità e nei limiti di cui all'art. 33 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 85200, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in consiglio regionale per la convalida.

Art. 9.

A norma del primo comma dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto la iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1981 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione a bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione quando questa sia tassativamente regolata dalla legge

Art. 10.

Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa, 10500 e 10501, 10615 e 10616, 14585 e 14586, 16110 e 16111, 16450 e 16451, 18070 e 18071, 18170 e 18171, 73560 e 73561, 75120 e 75121, 75640 e 75641, 78335 e 78336, 78600 e 78601 ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di 2° grado — acquisto di beni e servizi; trasferimenti — è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa, in deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 11.

Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa, 19530 e 19590, 19550 e 19610 ciascuna concernente un medesimo oggetto di intervento (art. 5 legge 25 maggio 1970, n. 364 la prima coppia; art. 7 legge 25 maggio 1970, n. 364 la prima coppia; art. 7 legge 25 maggio 1970, n. 364 la seconda coppia), ma con diversa caratterizzazione quanto al soggetto destinato a gestire la erogazione, è autorizzato lo storno reciproco dei fondi mediante gli stessi atti amministrativi di impegno di spesa in deroga al disposto dell'art. 39, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 12.

A norma dell'art. 38, quarto comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 91050, 91060, 91070, 91090, 91120, 91150, 91160, 91180, 91200, 91220, 91240, 91302 in corrispondenza con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 13.

Gli stanziamenti di spesa relativi al finanziamento di progetto di legge regionale in corso di approvazione sono iscritti sui capitoli di spesa n. 86350, 86400, 86450, 86500, 86600, 86610, 86620, 86700 distintamente secondo le esigenze di specificazione di cui all'art. 26, terzo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e sono utilizzati nel corso dell'esercizio di competenza o nell'esercizio immediatamente successivo secondo quanto stabilito dagli artt. 34 e 35 della predetta legge.

Gli elenchi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 annessi al bilancio forniscono la indicazione analitica dei progetti di legge regionali che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale nel corso dell'esercizio.

Art. 14.

Il fondo speciale a disposizione del presidente della giunta regionale, di cui al cap. 00700 dello stato di previsione della spesa, verrà somministrato con le modalità di cui all'art. 184 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1981 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 16.

E' autorizzata la iscrizione in appositi capitoli di spesa, distinti per spese correnti e spese in conto capitale in ogni programma di spesa, degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi anteriori al 1979 che si presume cadano in perenzione in chiusura dell'esercizio 1980 a norma dell'art. 93, terzo comma della legge 6 luglio 1977, n. 31, per gli importi che si stima possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1981.

L'autorizzazione riguarda i capitoli indicati alla lettera *a*) del successivo art. 20, con l'integrazione dei capitoli 96320 e 96920 delle contabilità speciali, per complessive L. 39.597.700.000 la cui copertura finanziaria è garantita quanto a L. 37.732.100.000 da quota parte dell'avanzo d'amministrazione presunto della parte effettiva applicato al bilancio; quanto a L. 1.283.000.000 dall'entrata di cui ai cap. 04680 « Restituzione da parte di funzionari delegati delle somme che residuano sugli accrediti a favore di organi esterni alla Regione, per spese di investimento in capitale », a norma dell'art. 13, ultimo comma, regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978, quanto a L. 99.600.000 da quota parte dell'avanzo presunto contabile iscritto sulla gestione speciale ospedaliera, e quanto a L. 483.000.000 dall'avanzo d'amministrazione contabile iscritta sulle partite di giro.

Art. 17.

A norma dell'art. 54 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrare di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamenti sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di L. 5.000.

Art. 18.

Per fare fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1981, entro i limiti di cui al primo comma dell'art. 41 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 — di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio — la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a norma dell'art. 41 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 69.300.000.000.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale massimo del 17% annuo, oneri fiscali esclusivi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accandonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate d'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 13.000.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1982 e fino all'esercizio finanziario 2011.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione e partire dal 1982.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 19.

In attuazione del terzo comma dell'art. 40 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 la Regione è autorizzata a recuperare, a favore del finanziamento di altri interventi di spese autorizzate da leggi regionali sull'esercizio finanziario 1981, la somma di L. 2.683.000.000 anticipata sul bilancio 1980 per effettuare interventi in agricoltura, zone montane (cap. 15020) a norma della legge 10 maggio 1976, n. 352 il cui finanziamento ad opera dello Stato è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981.

Art. 20.

E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 dell'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio finanziario 1980, parte 1ª, spese effettive, per l'ammontare di L. 106.012.298.976.

L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

a) quanto a L. 37.732.100.000: quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa e reiscritti a norma dell'art. 72 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. Parte 1ª — Spese effettive. Capitoli di bilancio numeri 00990, 02190, 02990, 03390, 03395, 05850, 10130, 10995, 12590, 12595, 15190, 15195, 16890, 16895, 19690, 19695, 20095, 21295, 22290, 22295, 24590, 24595, 25995, 28995, 30150, 31690, 31695, 36395, 37490, 37495, 40595, 42090, 42095, 44290, 44295, 45995, 48995, 50200, 51595, 57790, 57795, 59390, 61190, 63390, 65590, 70150, 72090, 74090, 74095, 76290, 77590, 77595, 78390, 78395, 78690, 78695;

b) quanto a L. 14.285.607.100: spese iscritte sul bilancio per l'esercizio finanziario 1981 in corrispondenza del trasferimento all'esercizio stesso di autorizzazione di spesa finanziate con mezzi propri della Regione già disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge. Capitoli di bilancio numeri 18350 (per L. 800.000.000), 24110 (per L. 58.640.000), 25640 (per lire 1.513.959.370), 26420 (per L. 353.244.770), 27000 (per L. 852.000.000), 30550 (per L. 400.000.000), 30850 (per L. 80.000.000), 37050 (per L. 191.800.000), 37320 (per L. 2.157.158.930), 37335 (per lire 500.000.000), 37360 (per L. 2.500.000.000), 37370 (per L. 95.000.000), 38060 (per L. 234.000.000), 38210 (per L. 755.000.000), 38240 (per L. 350.000.000), 41550 (per L. 131.330.000), 41570 (per L. 39.700.000), 41900 (per L. 175.000.000), 58435 (per L. 898.774.030), 61230 (per L. 200.000.000), 70750 (per L. 2.000.000.000);

c) quanto a L. 26.912.833.876: spese iscritte sul bilancio per l'esercizio finanziario 1981, in corrispondenza del trasferimento all'esercizio stesso di autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi statali a destinazione vincolata ed assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni delegate disposte a carico degli esercizi precedenti, a seguito del mancato impegno delle medesime a norma di legge. Capitoli di bilancio numeri 10580 (per L. 240.776.000), 10730 (per L. 61.606.528), 12165 (per lire 5.177.373.852), 15150 (per L. 306.236.117), 16800 (per lire 2.000.000.000), 16110 (per L. 705.000), 18070 (per L. 1.084.000.000), 18090 (per L. 471.203.040), 18160 (per L. 1.222.036.265), 18360 per L. 2.522.979.900), 19530 (per L. 1.600.378.182), 19550 (per lire 4.061.680.926), 19570 (per L. 193.080.295), 19590 (per L. 3.431.500.429), 19610 (per L. 1.684.899.063), 20070 (per L. 639.673.750), 37325 (per L. 2.124.250.000), 58070 (per L. 62.877.390), 60050 (per L. 27.577.139);

d) quanto a L. 10.001.380.000: spese già autorizzate negli esercizi passati su capitoli di spesa la cui copertura finanziaria era assicurata da assegnazioni statali a destinazione vincolata, per le quali viene autorizzata la destinazione per oggetti di intervento diversi da quelli originari, sempre all'interno delle possibili destinazioni previste dalle leggi dello Stato. Capitoli di bilancio numeri 10725 (per L. 1.500.000.000), 18360 (per lire 2.500.000.000), 18895 (per L. 6.001.380.000) secondo quanto disposto degli articoli 16 e 3 della legge regionale «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche ... (*Omissis*) ...» assunte in coincidenza con l'approvazione della presente legge;

e) quanto a L. 2.680.378.000: spese iscritte sul bilancio 1981 in corrispondenza di assegnazioni statali a destinazione vincolata relative a funzioni delegate dallo Stato introitate nel corso del 1980, per le quali, in ragione dell'epoca della loro assegnazione, l'amministrazione si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 40, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. Capitoli di bilancio numeri: 19550 (per L. 1.220.800.000), 19610 (per L. 375.200.000), 64170 (per L. 163.044.000), 64220 (per lire 812.656.000), 64280 (per L. 108.678.000).

La restante quota di L. 14.400.000.000 di avanzo di amministrazione presunto proveniente dalla gestione 1980 è destinato alla copertura di quota parte di altre spese iscritte sulla parte 1ª. Spese effettive del bilancio 1981, non specificatamente identificate.

Per L. 7.701.000.000 esso corrisponde ad ulteriori slittamenti di spese già autorizzate a carico del 1980 e finanziate con mezzi propri della Regione, la cui autorizzazione è riproposta a carico degli esercizi finanziari 1982/1983 in ragione dei tempi tecnici di esecuzione della spesa:

Cap. 03460	4.000.000.000	—
Cap. 21150	—	450.000.000
Cap. 21950	—	540.000.000
Cap. 21970	56.000.000	90.000.000
Cap. 26350	200.000.000	—
Cap. 30550	50.000.000	—
Cap. 60220	1.000.000.000	1.315.000.000
Totale . . .	5.306.000.000	2.395.000.000

E' autorizzata l'applicazione separata al bilancio di previsione per l'esercizio 1981 degli avanzi d'amministrazione presunti della gestione 1980 e precedenti riguardanti le partite di giro per L. 483.000.000 destinate totalmente alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione e reiscritti a bilancio 1981 sul cap. 91310, e riguardanti la contabilità speciale «Gestione del fondo regionale ospedaliero» per L. 99.600.000 destinati alla copertura dei residui passivi caduti in perenzione di cui è stata prevista la reiscrizione nella parte spesa delle rispettive contabilità speciali del bilancio 1981 sul cap. 96920.

Art. 21.

A norma dell'art. 25, terzo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 le sezioni dipartimentali di spesa sono disposte nel seguente ordine:

Sezione 1 - Servizi degli organi istituzionali;
Sezione 2 - Dipartimento I - Bilancio e programmazione;
Sezione 3 - Dipartimento II - Attività produttive;
Sezione 4 - Dipartimento III - Servizi del territorio;
Sezione 5 - Dipartimento IV - Sicurezza sociale;
Sezione 6 - Dipartimento V - Cultura scuola, formazione professionale e tempo libero;
Sezione 7 - Oneri non ripartibili.

Art. 22.

A norma dell'art. 4, secondo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 della regione Emilia-Romagna nel testo allegato alla presente legge.

Art. 23.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 aprile 1981

TURCI

(3180)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 13.

Modifica del primo periodo del quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2: « Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco » per quanto riguarda la raccolta dei tartufi (funghi ipogei).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 13 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo periodo del quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Per praticare la raccolta dei tartufi (funghi ipogei) i cercatori dovranno essere muniti di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente su apposito tesserino disposto in modo uniforme per tutto il territorio regionale. L'autorizzazione ha validità negli ambiti territoriali determinati dalla provincia, sentiti i comuni e le comunità montane, ed ha durata annuale: essa può essere rinnovata con apposite stampigliature di proroga per gli anni successivi. Per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i diversi comuni la provincia dovrà tener conto sia delle effettive possibilità di produzione tartufigena della zona, sia del carico di cercatori che può essere razionalmente ed opportunamente consentito sul territorio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 11 maggio 1981

TURCI

(3181)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1981, n. 25.

Norme integrative della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, per il personale dei servizi psichiatrici pubblici.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 sono aggiunti i seguenti commi:

Al personale che, nel periodo di cui al primo comma dell'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 abbia prestato servizio nei servizi psichiatrici pubblici in base a rapporto convenzionale comunque denominato che prevedesse la prestazione di un minimo di venti ore settimanali, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dal predetto articolo, in relazione anche a quanto stabilito dagli articoli 67 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per tale personale la posizione funzionale posseduta è quella che risulta da atti esecutivi ai sensi di legge.

A tale ultimo personale si applicano i benefici economici e giuridici derivanti da norme di leggi e regolamenti e dagli accordi disciplinanti il rapporto di lavoro del personale degli enti locali sino all'iscrizione nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1981, n. 26.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 - Rettifica alla legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3 è rettificato come segue:

PARTE II - SPESA

Variazione in diminuzione:

	Bil. comp.	Bil. cassa
Cap. 04798. — Spese per la attuazione degli incentivi a fondo perduto previsti dalla legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni art. 2, lettere *c*) e *d*)	478.837.723	478.837.723
Cap. 04799. — Limite di impegno per il concorso regionale sugli interessi previsti dalla legge regionale numero 34/78 e successive modificazioni, art. 2, lettere *b*), *c*) e *d*) . . .	100.000.000	100.000.000
	578.837.723	578.837.723

Variazioni in aumento:

	Bil. comp.	Bil. cassa
Cap. 04917. — Spesa per la attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 34/78, art. 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) . .	578.837.723	578.837.723

Art. 2.

Le leggi regionali 7 gennaio 1981, n. 4 e 5 tabella 1, sono modificate come segue:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1981, n. **27.**

Integrazione alla legge regionale 22 marzo 1980, n. 20 - Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3 della legge regionale 22 marzo 1980, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

«E' approvato l'allegato bilancio annuale per l'esercizio finanziario 1980 dell'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.RIIP)».

Alla legge regionale 22 marzo 1980, n. 20 è aggiunto l'allegato *A* che costituisce parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 24 aprile 1981

QUARTA

(*Omissis*).

(3274)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **28.**

Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2, 3 e 4 del ruolo unico dei dipendenti regionali, di cui alla legge regionale n. 16/80.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenze, di esecuzione di fotocopia e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionari 4-3-2, fissate dalla tabella *D*) parte integrante della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, sono quelle di seguito specificate:

4 livello retributivo e funzionale (per l'espletamento di compiti di dattilografo)	posti n. 155
3 livello retributivo e funzionale (per l'espletamento dei compiti di autista)	» 58
2 livello retributivo e funzionale (per l'espletamento dei compiti di commesso e di commesso d'aula)	» 95
Totale	posti n. 308

Art. 2.

La ripartizione e l'utilizzazione del personale, che accederà ai posti mediante concorsi pubblici, avverrà su base provinciale, come di seguito indicato:

1) Personale della giunta regionale

8 livello retributivo e funzionale	posti n.	283	
7 livello retributivo e funzionale	»	290	
6 livello retributivo e funzionale	»	445	
5 livello retributivo e funzionale	»	598	
4 livello retributivo e funzionale	»	300 + 140 =	440
3 livello retributivo e funzionale	»	126 + 46 =	172
2 livello retributivo e funzionale	»	121 + 80 =	201
1 livello retributivo e funzionale	»	10	
Totale	posti n.	2173	2439

2) Personale del consiglio regionale

8 livello retributivo e funzionale	posti n.	8	
7 livello retributivo e funzionale	»	10	
6 livello retributivo e funzionale	»	20	
5 livello retributivo e funzionale	»	35	
4 livello retributivo e funzionale	»	28 + 15 =	43
3 livello retributivo e funzionale	»	7 + 12 =	19
2 livello retributivo e funzionale	»	10 + 15 =	25
1 livello retributivo e funzionale	»	2	
Totale	posti n.	120	162

IV Liv. - Dattilografi

n. 80 per gli uffici centrali della giunta;

n. 15 per gli uffici del consiglio regionale;

n. 60 distribuiti nel numero di 15 unità, rispettivamente per gli uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

III Liv. - Autisti

n. 18 per l'autoparco centrale;

n. 12 per il consiglio regionale;

n. 28 distribuiti nel numero di 7 unità, rispettivamente per gli uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

II Liv. - Commessi

n. 40 per gli uffici centrali della giunta;

n. 15 per gli uffici del consiglio regionale;

n. 40 distribuiti nel numero di 10 unità, rispettivamente per gli uffici regionali della provincia di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

Art. 3.

L'attribuzione dei livelli è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 50 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, con le modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 13 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

Art. 4.

Il 50 % dei posti previsti dalla presente legge è riservato ai giovani inclusi nella graduatoria unica - di cui alle leggi regionali numeri 12 e 13 del 26 gennaio 1981 - con la qualifica professionale specifica.

Art. 5.

I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasferimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di immissione nel ruolo regionale.

Art. 6.

All'onere rivenlente dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.662.600.000, si provvede con i fondi del capitolo 16202 «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» del bilancio 1981 con l'osservanza delle norme della legge regionale n. 10 del 19 gennaio 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 27 aprile 1981

QUARTA

(3275)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1981, n. 2.

Modifiche alla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25: « Rideterminazione dei compensi ai componenti di commissioni presso l'amministrazione provinciale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *straord. del* 28 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti e segretari di commissioni, consigli, consulte, comitati o collegi comunque denominati, costituiti od operanti presso l'amministrazione provinciale o presso aziende e organismi anche con ordinamento autonomo da essa dipendenti è corrisposto, oltre al normale trattamento di missione, quando compete, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di L. 18.000 per il presidente e di L. 15.000 per ciascun componente ed il segretario ».

Art 2.

Il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 26 agosto 1961, n. 10, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Ai componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi per titoli ed esami o per esami sono corrisposti, quando compete, i seguenti compensi: L. 30.000 per ogni giornata, rispettivamente L. 15.000 per ogni mezza giornata di partecipazione ai lavori della commissione o per sedute di durata inferiore. I compensi di cui al presente comma sono aumentati del 20 % per i presidenti delle commissioni giudicatrici ».

Art. 3.

I gettoni di presenza ed i compensi come determinati dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la maggiore spesa annua valutata in lire 40 milioni.

L'onere relativo ai compensi dovuti per l'anno 1980 per gli effetti di cui al precedente art. 3, valutato in lire 40 milioni, è posto a carico dell'esercizio finanziario 1981

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 80.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 12125 e 53010 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che presentano la disponibilità occorrente.

Gli oneri afferenti il biennio 1982-83 trovano copertura nelle previsioni di spesa del bilancio pluriennale 1981-83, stanziamenti in base alla legislazione vigente, rispettivamente alla sezione 1 - settore 2, e alla sezione 5 - settore 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 febbraio 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(3742)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811870)